

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5730 del 07/11/2018
Oggetto	SERRANTONI CLAUDIO con sede legale ed operativa in Via Emilia Levante n° 301 in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), P.Iva 01608871206 C.F. SRRCLD66B17C265H - Rinnovo iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti, impianto sito in Via Emilia Levante n° 301 in Comune di Castel San Pietro Terme (BO) Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: R13 - Classe 61.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5925 del 05/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sette NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Impresa: SERRANTONI CLAUDIO con sede legale ed operativa in Via Emilia Levante n° 301 in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), P.Iva 01608871206 C.F. SRRCLD66B17C265H.

OGGETTO: Rinnovo iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹.

Impianto sito in Via Emilia Levante n° 301 in Comune di Castel San Pietro Terme (BO)
Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: **R13 - Classe 6²**.

Decisione:

1. rinnova l'iscrizione dell'impresa **Serrantoni Claudio** di Castel San Pietro Terme (BO), impianto in Via Emilia Levante n° 301 in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), P.Iva 01608871206 C.F. SRRCLD66B17C265H, al numero **n. 18844/2018 del 16/08/2018³** del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

2. Stabilisce che l'attività di gestione dei rifiuti coerentemente alla comunicazione presentata⁴ ed al D.M. 5/02/1998 e s.m. è vincolata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) L'iscrizione ha durata pari a 5 anni decorrenti dalla data di scadenza della precedente iscrizione, cioè **fino al 18.11.2023.**

Qualora la ditta intenda proseguire l'attività oltre la scadenza della presente iscrizione, dovrà essere presentata, prima della predetta scadenza, ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività, comunicazione di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito www.arpa.emr.it:

¹ ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06.

² Ai sensi del DM n. 350/1998

³ ai sensi del D. Lgs 152/2006 - parte IV, art. 216

⁴ prot Arpae n. 5605/2018 del 07/03/2018

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/autorizzazioni/rifiuti/Comunicazione_attivita_di_recupero_rifiuti_non_pericolosi_art._216_1r.pdf;

E' raccomandata la presentazione della comunicazione di rinnovo almeno 90 giorni prima della data di scadenza della presente iscrizione, cioè entro il 06.12.2022, fermo restando che la ditta è legittimata alla prosecuzione dell'attività oltre la scadenza del 06/03/2023 a condizione che la comunicazione di rinnovo alle medesime condizioni della presente iscrizione venga presentata all'autorità competente prima della sopracitata data di scadenza.

- b) Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

			t/a	Mc (*)
ALLEGATO	1.1	DM 05.02.98 e DM 186/06 - RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI NON PERICOLOSI		
OPERAZIONE E RECUPERO	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)	2419	247
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa 120101 – 120102 - 150104 – 160117 – 170405 – 200140		
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe 120103 – 120104 – 150104 - 170401 – 170402 – 170403 – 170404 – 170406 – 170407 – 200140 –		
TIPOLOGIA	5.1	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 22/97 e s.m. ed integrazioni e al D.Lgs. n. 209/03, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili 160117 - 160118		
TIPOLOGIA	5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto 170402 - 170411		
TIPOLOGIA	5.8	Spezzoni di cavo e di rame ricoperto 160216 – 170401 – 170411		
TIPOLOGIA	5.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi 160214 – 160216		
TIPOLOGIA	5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC 160216 – 160214		
TIPOLOGIA	9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 030105 – 150103 – 170201		

c) **Operazione di recupero R13**

- 1) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- 2) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 2419 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 5.7: massimo 750 tonn/anno
- tipologia 5.8: massimo 1000 tonn/anno
- tipologia 5.16: massimo 590 tonn/anno
- tipologia 5.19: massimo 1500 tonn/anno

d) **Gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche**

I rifiuti da apparecchiature post-consumo dovranno essere gestiti in conformità al d.lgs 49/2014 se ed in quanto pertinenti alla specifica attività di mero raggruppamento;

e) **Prescrizioni generali:**

- In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..

3. Avverte che

- Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;

- Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;
 - Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁵: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **51,65 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
 - denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale
 Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:
 bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154** ;
 - L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁶;
 - Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento, è quella acquisita agli atti PGBO n. 18844/2018 del 16/08/2018.
4. Dà atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE (Agenzia Regione prevenzione Ambiente e Energia della Regione Emilia-Romagna) - www.arpae.it;
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società Serrantoni Claudio di Castel San Pietro Terme (BO) è iscritta al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m., con n. 159616/2013.

L'iscrizione scade in data 18/11/2018.

⁵ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

⁶ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

In data 16/08/2018, la ditta ha comunicato ad ARPAE SAC Bologna con nota in atti PGB0/2018/18844 del 16/08/2018, il rinnovo dell'iscrizione⁷, con contestuale modifica dell'iscrizione inerente la rinuncia all'operazione di recupero R4.

In data 14/09/2018 PGB0 21140/2018 è stato richiesto al Comune di Castel San Pietro Terme il parere urbanistico-edilizio di competenza per la prosecuzione dell'attività in essere senza alcuna modifica.

Il Comune di Castel San Pietro Terme ha espresso parere favorevole⁸ alla prosecuzione dell'attività acquisito agli atti con PGB023812/2018 del 12/10/2018.

In data 31/10/2018 ARPAE ha richiesto⁹ il rilascio della comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA). La Prefettura ha comunicato con nota del 31/10/2018 che a carico della società non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n.159 del 06/09/2011.

Documentazione presentata:

Alla comunicazione di rinnovo dell'attività sono stati allegati i seguenti documenti:

- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione in materia antimafia;
- Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dei limiti acustici;
- Scheda rifiuti
- Attestato di pagamento anno 2018;
- Planimetria dello stato di fatto;
- Piano gestione acque;

Descrizione dell'attività

Il sito produttivo è catastalmente identificato al foglio 64 particella 387 sub 2 categoria D/8 del NCT del Comune di Castel San Pietro Terme.

Serrantoni Claudio, opera nel settore del recupero di rottami ferrosi e non ferrosi dal 1998, lo stabilimento aziendale è costituito da un area costituita da materiale lapideo costipato sullo stesso lotto insistono un locale ufficio ed un deposito attrezzi. Il gestore ha precisato che la gestione dei rifiuti avviene in cassoni a tenuta e non vi è deposito al suolo dei rifiuti. Relativamente alla gestione delle acque la ditta ha confermato il piano di gestione delle acque presentato in data 05/03/2014 PG 34143.

7 PG n. 41028/2013

8 Prot n° 24675 del 11/10/2018 inerente gli aspetti di Pianificazione edilizia privata.

9 Richiesta avanzata da parte di ARPAE con nota Protocollo PR_BOUTG_Ingresso_109404_20181031 del 31/10/2018

L'attività consiste nella messa in riserva R13 e nella eventuale selezione e cernita dei rifiuti per il successivo invio ad ulteriori impianti di recupero.

Valutazioni tecniche

L'attività di recupero in oggetto non è soggetta ad istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013, in quanto, la tipologia di attività svolta e le relative modalità di gestione non prevedono il rilascio di alcuna delle autorizzazioni comprese nell'autorizzazione unica ambientale sulla base delle informazioni acquisite.

Viene confermata il proseguimento dell'attività con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., conformemente a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m.

Competenze del procedimento amministrativo e della decisione

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 assegna alle Province ed alle Città metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività;

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;

La convenzione¹⁰ tra Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPAE delega a quest'ultima le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Province e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra cui rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperati di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m..

La Dirigente
della Struttura Autorizzazione e
Concessioni ¹¹
Dott.ssa Patrizia Vitali
(documento firmato digitalmente)¹²

¹⁰Approvata con Delibera Regionale n° 1039 DEL 17/07/2017 ai sensi dell'art. 15 comma 9, della L.R. N° 13/2015 per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana;

¹¹ Il presente atto è sottoscritto in virtù della Deliberazione di ARPAE n. 6 del 31/01/2018 del Direttore Generale ARPAE che ha conferito al Dott.ssa. Patrizia Vitali l'incarico di Direttore dell'ARPAE-SAC Bologna successivamente prorogato con DDG n.58/2018 la Direzione generale ha prorogato al 31/12/2018 gli incarichi dirigenziali di Arpae;

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.